



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Ufficio del Giudice di Pace di Bari

Avv- Mastrangelo – Rg.1838/2019

UDIENZA DEL 19/06/2019

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA



per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t. Dott.Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale del Comune di Modugno, alla Piazza del Popolo n. 16 (**Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it**)

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONTRO

Sig. Di Martino Maurizio, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

ATTORE

E Nei Confronti di

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti

Convenuto

CITTA' DI MODUGNO

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, Rg.75/2015 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso l'Ufficio legale del Comune di Modugno alla P.zza del Popolo n. 16. Modugno, li

E' autentica la firma

Con atto di chiamata in causa notificato a questo Ente in data 26.3.2019 il Consorzio ASI ha invocato la chiamata del terzo, Comune di Modugno,

eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nei confronti della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dall'odierno attore, sul presupposto che, nella materia della gestione e manutenzione della pubblica illuminazione delle strade insistenti nel territorio consortile vi sia la responsabilità dell'Ente locale, nel cui territorio è situato il tratto stradale interessato dal sinistro.

Con il presente atto si costituisce il Comune di Modugno rappresentando, ancora una volta, la palese pretestuosità ed infondatezza della pretesa avanzata nei propri confronti, rilevando il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva sussistendo, *ex adverso*, la responsabilità esclusiva del Consorzio ASI, così come correttamente chiamato in giudizio dal Sig. Di Martino, alla luce dei motivi che seguono.

1) Difetto assoluto di legittimazione passiva del Comune di Modugno.

Preliminarmente giova segnalare la condotta decisamente singolare del Consorzio convenuto che, dopo aver proposto azione in sede amministrativa, con il preciso intento di far dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Modugno alla manutenzione e gestione delle strade che, benché di proprietà dell'Ente, ricadono pacificamente nell'area gestita dal Consorzio ASI, a fronte della pronuncia espressa dal Consiglio di Stato n. 328/2014, chiaramente contraria alle aspettative del Consorzio stesso, decidono a bella posta di "fare finta di nulla" e continuare a proporre azioni e gravami in *subiecta materia* riproponendo la teoria della proprietà della strada in capo all'Ente locale con conseguente obbligo di gestione manutenzione delle stesse.

Purtroppo, come già evidenziato in altre sedi giudiziarie, l'azione, o la resistenza, del Consorzio ASI risulta decisamente pretestuosa, in perfetta applicazione dell'art. 96 c.p.c., atteso che, sul punto, la Sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 328/2014 non lascia adito a dubbio alcuno circa l'esclusiva responsabilità del Consorzio ASI per tutto ciò che concerne la gestione, custodia e manutenzioni delle strade e pubblica illuminazione che, a prescindere dalla

proprietà degli Enti associati, ricadono nel perimetro consortile.

La copiosa giurisprudenza citata nelle pagine dell'atto di chiamata in causa, tutta peraltro riferita a pronunce che sono decisamente datate e precedenti la Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014, purtroppo, viene integralmente superata dalla pronuncia ora citata, tra l'altro confermata anche dalla successiva Sentenza, sempre del Consiglio di Stato, n. 696/2018, emessa a conclusione di specifica domanda in tal senso rivolta al Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, proprio al fine di porre termine a tale annosa questione.

Infatti, per confondere le idee, il Consorzio convenuto si lancia in copiose citazioni di normative e sentenze "dimenticando" l'esistenza di una pronuncia specifica sul punto che, ahimè, sancisce in modo chiaro ed inequivocabile l'obbligo esclusivo del Consorzio nella gestione, custodia e manutenzione delle strade consortili.

Non solo, ma, a seguito della citata pronuncia n. 328/2014, il Tribunale Civile di Bari – G.U.- DELIA, a decisione dell'appello proposto dal Consorzio avverso la Sentenza n. 87/2014 del Giudice di Pace di Bari, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune, ravvisando l'esclusiva responsabilità del Consorzio, ha dichiarato con Ordinanza Rep. 7805/2015, la manifesta infondatezza dell'appello promosso dall'ASI.

Si legge, infatti, nella pronuncia in questione :” *l'appello appare manifestamente infondato tanto con riferimento alle censure mosse sotto il profilo probatorio, quanto, soprattutto, relativamente al profilo della carenza di legittimazione passiva del Consorzio.*

Infatti, sul motivo del difetto di legittimazione passiva, tanto la Legge n. 634/75 e la normativa regionale di settore richiamate dal Comune di Modugno, tanto le pronunce già intervenute in materia consentono di affermare con certezza che la strada su cui si è verificata la caduta da cui traggono origine i fatti di causa ricade nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari alla cui manutenzione, gestione e pulizia è tenuto il Consorzio ASI che, pertanto, è a tutti gli effetti soggetto deputato alla “ custodia” di quel tratto stradale ex art. 2051 c.c.. In tal senso, infatti, milita sia la Sentenza della Corte di cassazione n. 23680/2008

richiamata dal Giudice di prime cure sia la Sentenza del Consiglio di Stato n. 328 del 22.1.2014 intervenuta proprio nell'annosa diatriba tra il Consorzio ASI ed il Comune di Modugno sostenendo "la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot.003499 del 2.01.2010, per cui il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo". Tale ultima pronuncia, peraltro, è proprio intervenuta a riformare quanto affermato dal TAR Puglia Bari con la sentenza richiamata nell'atto di appello del Consorzio ASI, sentenza di secondo grado che quest'ultimo non poteva non conoscere. Ne deriva, quindi, indiscutibilmente la legittimazione passiva del Consorzio ASI".

Sussistendo, quindi, una espressa e DEFINITIVA pronuncia in tale senso da parte del Consiglio di Stato (su cui ci si soffermerà compiutamente più avanti) , ulteriormente richiamata anche in sede civile, come si evince dall'Ordinanza innanzi riportata, non si riesce davvero a comprendere la condotta del Consorzio. O meglio, un motivo si riesce a comprendere.

Tale decisione risulterebbe poco conveniente per il Consorzio ASI laddove quest'ultimo asserisce che, in assenza di espressa convenzione (con pagamento di una somma forfettaria), il Consorzio non è tenuto a provvedere ad alcuna attività manutentiva e di gestione delle infrastrutture.

La decisione in questione, invece, sancisce l'esatto contrario.

L'obbligo di custodia, gestione e manutenzione spetta, in via esclusiva al Consorzio e, laddove si rinvenga un tratto stradale destinato anche al pubblico transito (come è avvenuto per questo Ente) è previsto un "contributo" alle spese di gestione dell'ASI in misura del 41% (da calcolarsi sulla somma relativa alle spese di manutenzione e gestione di quel tratto di strada utilizzato anche per pubblico transito).

Va da sé che, in questo caso, i Comuni associati non abbiano alcun obbligo di stipulare convenzioni laddove l'area di proprietà, ricadente nel perimetro consortile, sia esclusivamente destinata ad esigenze delle aziende insistenti sul territorio in questione, senza alcun ulteriore utilizzo per viabilità pubblica.

Nella Sentenza n. 328/2014, infatti, si sancisce : "... *la parziale legittimità*

dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. n. 003499 del 2.01.2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo Industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica... a detto servizio (ndr: di esclusiva competenza del Consorzio) dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41%...ovverosia nella misura del pubblico transito...".

Alla luce di tanto, risulta di tutta evidenza come le argomentazioni addotte affannosamente dal Consorzio ASI siano prive di pregio giuridico atteso che, sul punto, non si controverte sulla proprietà della strada, bensì sull'obbligo di custodia, gestione e manutenzione della stessa, o meglio, della pubblica illuminazione, ormai definitivamente posto a carico dello stesso Consorzio convenuto.

Tale statuizione, in realtà, riprende gli elementi già contenuti nella Sentenza della Corte di Cassazione, Sez.III civile, n. 23680/2008 (riportata di seguito), in cui la Suprema Corte già si esprimeva in identica direzione evidenziando come l'attività di gestione e manutenzione delle strade consortili costituisca una delle finalità tipiche del Consorzio per lo Sviluppo Industriale, a nulla rilevando che le aree si trovino dentro o fuori dal centro abitato.

In altre parole, come già detto innanzi, non rileva la proprietà o meno della strade in capo all'Ente locale, bensì il fatto, incontrovertibile, che le stesse siano inserite nel perimetro consortile e, per l'effetto, ricade sul consorzio stesso ogni obbligo di custodia, gestione e manutenzione delle stesse.

Inoltre, elemento ancor più grave, sempre nell'ottica della sussistenza degli estremi di cui all'art. 96 c.p.c. è il riferimento operato dal convenuto a pronunce giudiziali antecedenti la Sentenza n. 328/2014, confermata anche dalla successiva Sentenza n. 696/2018, che non vengono assolutamente menzionate nell'atto di costituzione in giudizio.

Per chiarire, si spera definitivamente, la questione circa l'esclusiva legittimazione passiva del Consorzio, che continua pervicacemente a sostenere che la gestione e la manutenzione delle strade insistenti nell'area consortile, così

come la conseguente responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati, siano da attribuire al Comune di Modugno, si evidenzia che, *ex adverso*, la responsabilità esclusiva del Consorzio ASI emerge da una serie di chiarissimi elementi di tipo normativo, giurisprudenziale e di fatto, tutti di segno diametralmente opposto. E valga in particolare quanto segue:

LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634

Com'è noto, l'art. 21 della suindicata Legge ha previsto l'istituzione a livello nazionale dei consorzi per lo sviluppo industriale, individuando chiaramente gli scopi dell'attività consortile (e, quindi, la ragion d'essere e l'essenza stessa dei medesimi) nell'*“eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale ed illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni nonché tutte quelle opere di interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale”*.

Ed a tal riguardo l'appellante nulla ha saputo - né potuto - contrapporre alla chiara lettera della su riportata norma, se non un'alluvionale messe di norme, che però sono all'evidenza del tutto inconferenti al caso concreto, non tenendo conto della specificità genetica di tutti i consorzi per lo sviluppo industriale esistenti in Italia nonché del conseguente carattere speciale della relativa normativa.

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2007, N.2

Con il suindicato provvedimento è stato approvato dalla Regione Puglia l'**“Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale”**, ai sensi del quale i Consorzi per lo Sviluppo Industriale, quali enti pubblici economici per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale, hanno tra i propri obiettivi la riqualificazione ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio; per tale scopo, provvedono a regolamentare e a gestire l'urbanistica delle aree industriali, attraverso la realizzazione e la **manutenzione** delle opere di urbanizzazione delle connesse **infrastrutture viarie** e ferroviarie.

Si tratta – con tutta evidenza – di una mera conferma di quanto stabilito dalla legge nazionale n. 634/57, adattata alle più moderne esigenze legate alla

sostenibilità ambientale.

**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SUOLI DELL'ASI,
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
PUGLIA, N. 76 DEL 14/05/2008**

L'art. 6 del suindicato regolamento prevede quanto segue: *“Determinazione del prezzo di vendita, del contributo di infrastrutturazione e di canoni, tariffe ed oneri. Il Consorzio di norma determina annualmente, con apposita delibera, il prezzo di vendita dei suoli per metro quadrato di superficie. Nel prezzo di vendita, determinato ai sensi dell'art. 36 della Legge 317/91, dell'art. 11 della Legge 341/95, della L.R. 2/2007 e dell'art. 8 dello Statuto Consortile, è compreso il costo di acquisizione delle aree ed un contributo necessario per provvedere alla realizzazione, alla gestione ed alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell'intero agglomerato ... Gli utilizzatori in proprio devono corrispondere al Consorzio il solo contributo di infrastrutturazione, determinato ai sensi del comma precedente”.*

Il Consorzio, pertanto, coerentemente alla propria ragion d'essere ed a tutta la normativa sopra richiamata, percepisce direttamente dai suoi consorziati/utilizzatori le somme, con cui provvedere alla manutenzione delle strade e degli impianti facenti parte del territorio consortile.

D'altro canto, volendo aderire alle opposte argomentazioni ci sarebbe da chiedersi, allora, a quale titolo il Consorzio abbia percepito somme, evidentemente non dovute, per l'esecuzione di opere di manutenzione che, a suo dire, non è tenuto a fare.

SENTENZA CASSAZIONE CIVILE N. 23680 DEL 15 SETTEMBRE 2008

La suindicata pronuncia, innanzi richiamata, unico autorevole precedente giurisprudenziale applicabile al caso concreto, ha sancito chiaramente che: *“Un consorzio di sviluppo industriale deve ritenersi custode, per i fini di cui all'art. 2051 c.c., delle strade interne all'area consortile ed aperte al pubblico transito, in quanto proprio la realizzazione e la gestione (anche) di tali beni costituisce*

lo scopo dell'attività consortile, a nulla rilevando se esse si trovino all'interno di un centro abitato od in area periferica”.

La Suprema Corte, quindi, ha sottolineato e ribadito che la funzione propria di tutti i Consorzi industriali nati sul territorio nazionale, così come concepiti ab origine dalla legge istitutiva n. 634/57, è quella di provvedere alla gestione ed alla manutenzione delle infrastrutture necessarie alla destinazione industriale dell'area di competenza.

Più in particolare, la stessa Corte ha specificato **in motivazione** che *“l’obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione ed all’esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi ed implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione ed all’esercizio, a norma dell’art. 2051 c.c.. A maggior ragione, per i Consorzi, la effettiva possibilità della custodia non può disconoscersi per le strade, che sono appunto la principale infrastruttura dell’area, ed, in particolare, per le strade poste all’interno del perimetro del centro abitato, in relazione alle quali la destinazione ad uso pubblico rende necessaria quella medesima attenzione imposta al Comune per il demanio stradale che allo stesso fa capo”.*

L’obbligo di custodia da parte del Consorzio è a dir poco chiaro e tassativo, prescindendo sia dalla questione relativa alla proprietà delle strade (sulla quale controparte spende fiumi di parole) sia dall’ubicazione di queste ultime all’interno o meno di un centro abitato che dall’esistenza o meno di una convenzione (ovvero di una vagheggiata delega convenzionale) fra il Consorzio e l’Ente Comunale.

Risulta davvero molto arduo, oltre che sinceramente imbarazzante, pertanto, cercare di comprendere per quale “capriccio giuridico” detta pronuncia (non a caso unica in materia: chiaro sintomo di principio largamente condiviso) debba essere ignorata a favore di alcune pronunce emesse da giudici onorari, non adeguatamente motivate (per usare un eufemismo), di cui il Consorzio

convenuto – con determinazione degna di miglior causa – si affanna anche in questa sede a fornire alluvionale elenco.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 328 DEL 22 GENNAIO 2014

Il Consorzio ASI omette di citare la suindicata sentenza che, se adeguatamente analizzata costituisce argomento esattamente contrario alle difese consortili, ponendosi lungo il medesimo solco della su riportata sentenza della Corte di Cassazione n. 2360/2008.

Risulta quanto mai opportuno, pertanto, riepilogare qui di seguito la vicenda processuale in questione:

- con ordinanza prot. n. 003499 del 22.01.2010, il Comune di Modugno poneva a carico del Consorzio ASI l'obbligo di mantenere, gestire e pulire tutta la viabilità consortile;
- con decreto del Dirigente Settore LL.PP n. 480 del 11.07.2000 della Regione Puglia, in virtù della delibera consiliare del Comune di Modugno n. 81 del 14.12.1999, venivano declassificati, sdemanializzati e ceduti a titolo gratuito al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (ASI) alcuni tratti di strade del comune di Modugno ricadenti nel territorio del Consorzio ASI, per un totale di circa 4 Km. In virtù del citato decreto dirigenziale, il Consorzio ASI *"... ne curerà, a proprie spese, la relativa manutenzione ed ogni altro onere connesso"*;
- il suddetto decreto dirigenziale, unitamente all'ordinanza comunale n. 003499 del 22.01.2010, veniva impugnato dall'odierno appellante innanzi al TAR di Bari, il quale con sentenza n. 1823 del 10.05.2012, ritenendo fondate le censure spiegate dall'ASI, accoglieva il ricorso;
- il Comune di Modugno impugnava la suddetta sentenza innanzi al Consiglio di Stato. Quest'ultimo, previa precisa verifica della consistenza della rete stradale interna al perimetro consortile (a mezzo di apposita CTU), con la **sentenza n. 328 del 22/01/2014**, accoglieva parzialmente l'appello, dichiarando *"la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. n. 003499 del 2.01.2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo Industriale di Bari è*

tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica...: il tutto, con buona pace della normativa generale di cui al codice della strada (ex adverso ripetutamente invocata), che non può non soccombere di fronte alla normativa speciale derogatoria, relativa all'attività dei Consorzi per lo Sviluppo industriale.

La sentenza in questione prosegue, sancendo al contempo che “ *a detto servizio (ndr: di esclusiva competenza del Consorzio) dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41%...ovverosia nella misura del pubblico transito...*”.

Il chiarissimo tenore letterale della sentenza rende quasi superfluo evidenziare che il Consiglio di Stato, recependo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di cui alla citata sentenza della Cassazione n. 23680/2008, ha voluto chiarire una volta per tutte la questione relativa alla gestione ed alla manutenzione delle strade Consortili, attribuendone l'obbligo in via esclusiva al Consorzio ASI e limitando al contempo gli obblighi del Comune di Modugno ad una mera e parziale contribuzione finanziaria.

La questione sollevata dal Consorzio circa l'utilizzo collettivo delle strade consortili – circostanza pacifica e mai messa in discussione – da cui deriverebbe la responsabilità del Comune, quindi, assume valore solo ed esclusivamente sul piano finanziario, in un rapporto tra Comune e Consorzio a livello di contribuzione nelle spese, essendo invece del tutto irrilevante sotto il profilo della responsabilità civile verso i terzi danneggiati: ne deriva che, a prescindere dalla circostanza che le strade consortili siano utilizzate anche dalla collettività, venendo così a costituire, come sostiene controparte, “*un unicum dal punto di vista urbanistico*” con le strade urbane, l'obbligo di custodia, gestione e manutenzione di tutta la viabilità posta all'interno dell'area consortile resta saldamente in capo al Consorzio ASI.

Stante quanto sopra, provoca sincero stupore (per non dire altro) la circostanza, secondo cui tale mero obbligo di contribuzione finanziaria da parte del Comune, venga artatamente confuso con l'attribuzione a quest'ultimo di una percentuale

di responsabilità nella causazione del sinistro pari al 41,41%; ovvero, secondo la recente “ tesi” paventata dal Consorzio, che, in assenza di una convenzione, quest’ultimo non ha alcuna responsabilità né obbligo di gestione delle strade consortili e dei **relativi impianti che, tra l’altro, non sono mai stati posti in essere dal Comune di Modugno, bensì solo ed esclusivamente dal Consorzio ASI (sic!!!)**

Dovrebbe ,allora, spiegare il Consorzio stesso per quale ragione ha sentito il “bisogno” di adire il Tribunale Amministrativo Regionale per la declaratoria di un obbligo che, a suo dire, sarebbe sancito nello statuto del Consorzio, con la conseguenza che, avendo ottenuto una pronunzia diversa dalle sue aspettative , da parte del Consiglio di Stato, pensa bene di considerarla *tamquam non esset*.

@@@

Per mero ulteriore scrupolo difensivo, il Comune di Modugno dichiara di condividere e voler far proprie a tutti gli effetti le doglianze espresse dal Consorzio convenuto in merito alla configurabilità, nel caso di specie, di un comportamento colposo del soggetto danneggiato, idoen, ex art. 1227 c.c., a diminuire la responsabilità della P.A..

Sotto tale profilo, infatti, non risulterebbe raggiunta la piena prova a sostegno della propria versione dei fatti, non assolvendo così al principale obbligo di cui all’art. 2697 c.c., secondo cui in capo a chi assume di aver ricevuto un danno ingiusto per altrui fatto colposo o doloso incombe una prova rigorosa degli elementi posti a fondamento della domanda risarcitoria.

In particolare, spetta al danneggiato dimostrare sia il fatto illecito che ha provocato il danno, sia il comportamento doloso o colposo del danneggiante, sia ancora il nesso eziologico tra quel comportamento ed il danno verificatosi: il tutto, a pena di rigetto della pretesa risarcitoria, anche nel caso di assenza o insufficienza della prova di uno solo dei predetti elementi. Ed è quasi superfluo ricordare in proposito che: “Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi,

anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada" (Cassazione civile, sez. I, 12 ottobre 2004, n. 20173; Scavone C.Pref. Forlì Cesena; Giust. civ. Mass.2004,10).

E risulta opportuno ricordare ancora una volta che ogni utente della strada è gravato, in coerenza con il **principio di autoresponsabilità**, dell'onere di attenzione nell'utilizzo della stessa strada. Tale principio, così come le più elementari regole di prudenza stabilite dal codice della strada, sarebbe stato del tutto ignorato dal conducente del veicolo danneggiato.

Va da sé che dell'eventuale accoglimento delle contestazioni all'uopo rivolte dal Consorzio Asi, nella parte in cui contesta la fondatezza della domanda risarcitoria non potrà non giovare anche il Comune concludente.

Pertanto, il Comune di Modugno *ut supra* rappresentato e difeso,

CONCLUDE

Piaccia all'On.le Giudice di Pace adito:

in via principale ed assorbente, riconoscere la legittimazione passiva esclusivamente in capo al Consorzio ASI e, per l'effetto, confermare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Modugno, stante l'esclusiva responsabilità del Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di Bari ,odierno convenuto , in merito alla custodia, gestione e manutenzione delle strade e degli impianti, loro pertinenze ed arredo, ricadenti nell'area consortile e, soprattutto, posti in essere proprio dal Consorzio stesso.

in via subordinata, in riferimento al sinistro per cui è causa, nonché nell'ulteriore e diversa ipotesi che siano accolte le contestazioni rivolte dal Consorzio Asi nella parte in cui viene richiesto dichiararsi l'infondatezza della domanda risarcitoria dichiarare e ritenere che nulla dovuto da parte del Comune concludente in conseguenza del sinistro in questione;

in ogni caso, con vittoria di spese processuali.

Si fa espressa riserva di articolare richieste istruttorie in ragione del

comportamento processuale di controparte.

Allegati:

1)Comparsa di costituzione

2)Ordinanza del tribunale Civile di Bari Rep.2805/15;

3) Sentenza Consiglio di Stato n. 328 del 22 gennaio 2014;

Modugno,19 giugno 2019

Avv. Cristina Carlucci